

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale

del 29 novembre 2016 (Stato 1° febbraio 2025)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009¹ sulla promozione della cultura (LPCu),

ordina:

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *museo*: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, studia, fa conoscere ed espone testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente a fini di studio, educazione e diletto;
- b. *collezione*:
 1. se designa un'istituzione è sinonimo di museo,
 2. fondo di oggetti di proprietà di un museo o di una collezione o il cui possesso è garantito a questi ultimi per almeno 50 anni, che illustra un determinato tema in modo sistematico e rappresentativo e i cui oggetti sono di norma beni culturali originali, sempre che il tema della collezione vi si presti;
- c. *rete*: istituzione secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2011² sulla promozione della cultura.

Art. 2 Obiettivi di promozione

Il sostegno di musei, collezioni e reti di terzi (istituzioni) ha lo scopo di:

- a. contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- b. potenziare le istituzioni;
- c. facilitare l'accesso del grande pubblico alle istituzioni e al patrimonio culturale.

RU 2016 4859

¹ RS 442.1

² RS 442.11

Sezione 2: Principi e ambiti di promozione³

Art. 2a⁴ Principi

¹ Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

² I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e della retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

Art. 3 Ambiti di promozione⁵

¹ Le istituzioni possono essere sostenute mediante i seguenti tipi di aiuti finanziari:

- a. aiuti finanziari per le spese d'esercizio (contributi d'esercizio);
- b. aiuti finanziari per le spese di progetti di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente misure di inventariazione e digitalizzazione di opere d'arte legate all'accertamento e alla pubblicazione delle provenienze (contributi a progetti);
- c. aiuti finanziari per le spese di premi di assicurazione legati al prestito di opere per mostre temporanee in Svizzera (contributi assicurativi⁶).

² ...⁷

Sezione 3: Requisiti di promozione

Art. 4 Requisiti per i contributi d'esercizio a musei e collezioni

¹ Musei e collezioni devono:

- a. possedere una collezione costituita principalmente da Helvetica;
- b. disporre di una strategia collezionistica e gestionale;
- c. svolgere tutte le attività di cui all'articolo 1 lettera a;
- d. disporre di un impegno vincolante di finanziamento pubblico a livello cantonale o comunale, di importo almeno equivalente al contributo federale, non comprese le prestazioni in natura e le prestazioni in servizi;

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

⁶ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

- e. riconoscere e applicare il Codice etico del 4 novembre 1986⁸ del Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e i Principi della Conferenza di Washington del 3 dicembre 1998⁹ applicabili alle opere d'arte confiscate dai nazisti.

² Sono considerati Helvetica i beni culturali che hanno uno stretto legame con la Svizzera.

Art. 5¹⁰ Contributi d'esercizio alle reti di terzi

Beneficiano di un contributo d'esercizio:

- a. le seguenti reti tematiche:
1. l'Associazione dei musei svizzeri,
 2. la fondazione Passaporto Musei Svizzeri,
 3. la Fondazione Museo Alpino Svizzero,
 - 4.¹¹ l'associazione Bibliosuisse,
 - 5.¹² la rete sulla storia dell'uguaglianza tra uomini e donne,
 - 6.¹³ la rete di divulgazione della storia delle vittime del nazionalsocialismo;
- b. le seguenti reti del patrimonio audiovisivo:
1. la Fondazione svizzera per la Fotografia (Fotostiftung Schweiz),
 2. l'Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva della Svizzera – Memoriav,
 3. la Fondazione SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena.

Art. 6 Requisiti per i contributi a progetti

I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa adeguata.

Art. 7 Esclusione di contributi multipli

Le istituzioni beneficiarie di un contributo d'esercizio non possono essere sostenute anche mediante contributi a progetti o contributi assicurativi.

⁸ Codice etico dell'ICOM del 4 nov. 1986, mod. il 6 lug. 2001 ed il 4 ott. 2004. Disponibile sul sito www.bak.admin.ch > Patrimonio culturale > Opere d'arte frutto di spoliazioni > Etica dei musei

⁹ I Principi di Washington sono disponibili sul sito www.bak.admin.ch > Patrimonio culturale > Opere d'arte frutto di spoliazioni > Basi internazionali

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

¹¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5931).

¹² Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

¹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

Sezione 4: Criteri di promozione

Art. 8 Criteri di promozione per i contributi d'esercizio a musei e collezioni

Per i contributi d'esercizio a musei e collezioni si applicano i seguenti criteri di promozione:

- a.¹⁴ irradiazione e qualità dell'istituzione, segnatamente alla luce delle cooperazioni a livello nazionale e internazionale, del numero di ingressi, delle proposte online, delle pubblicazioni scientifiche e dell'interesse mediatico;
- b. importanza della collezione, segnatamente alla luce dell'unicità della stessa, del suo volume e del suo valore culturale per la Svizzera;
- c. importanza del lavoro di mediazione, segnatamente alla luce della portata, della qualità, della diversità e dell'innovatività dell'offerta di mediazione.

Art. 9 Criteri di promozione per i contributi a progetti

Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione:

- a. prestigio e importanza dell'istituzione;
- b. importanza culturale e storica dei beni culturali;
- c. urgenza delle misure;
- d. rapporto costo-utilità delle misure;
- e. ammontare dell'autofinanziamento e dell'apporto di terzi.

Art. 10 Criteri di promozione per i contributi assicurativi

Per i contributi assicurativi si applicano i seguenti criteri di promozione:

- a. prestigio e importanza dell'istituzione;
- b. importanza culturale e artistica della mostra;
- c. importanza culturale e storica dei prestiti;
- d. potenziale di pubblico;
- e. ammontare dell'autofinanziamento e dell'apporto di terzi.

Sezione 5: Calcolo dei contributi e numero massimo di progetti e mostre sostenuti

Art. 11 Aliquote massime e minime dei contributi

Gli aiuti finanziari ammontano:

¹⁴ Nuovo testo giusta dalla cifra I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

- a.¹⁵ nel caso dei contributi d'esercizio a musei e collezioni: al massimo al 30 per cento dell'onere complessivo annuo dell'istituzione e al minimo a 150 000 franchi;
- b. nel caso dei contributi a progetti: al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto, ma al massimo a 100 000 franchi per progetto e al minimo a 20 000 franchi per progetto;
- c. nel caso dei contributi assicurativi: al massimo al 50 per cento dei premi di assicurazione complessivi di una mostra, ma al massimo a 150 000 franchi per mostra e al minimo a 20 000 franchi per mostra.

Art. 12 Numero massimo di progetti e mostre sostenuti

¹ Per ogni bando di concorso sono erogati contributi a progetti a 25 istituzioni al massimo.

² Ogni anno sono erogati contributi assicurativi a 6 mostre al massimo.

Sezione 6: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 13 Procedura per i contributi d'esercizio a musei e collezioni

¹ L'Ufficio federale della cultura (UFC) decide ogni quattro anni circa l'erogazione dei contributi d'esercizio.¹⁶

² Il termine per l'inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando.¹⁷

³ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

⁴ Per la valutazione specialistica delle richieste l'UFC può farsi coadiuvare da esperti.

⁵ L'UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi d'esercizio. Vi disciplina segnatamente l'ammontare dell'aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

⁶ Il versamento dell'aiuto finanziario può avvenire in più rate. L'importo definitivo è versato nell'anno di sussidio sulla base del rendiconto dell'anno precedente previsto dal contratto di prestazioni.¹⁸

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

¹⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

Art. 14 Procedura per i contributi a progetti

¹ L'UFC decide di norma ogni due anni, sulla base di un bando di concorso, circa l'erogazione di contributi a progetti.

² Il termine per l'inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando.¹⁹

³ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l'indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenziario nonché un preventivo e un piano finanziario.

Art. 15 Procedura per i contributi assicurativi

¹ L'UFC decide ogni anno, sulla base di un bando di concorso, circa l'erogazione di contributi assicurativi.

² Le richieste di contributi assicurativi devono essere presentate all'UFC entro il 31 ottobre di ogni anno.

³ Le richieste devono contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

⁴ ...²⁰

Art. 16 Ordine di priorità

Nel decidere circa l'ammontare dei contributi si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 17 Oneri

¹ I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

- a. rendere noto il sostegno concesso dall'UFC;
- b. fornire all'UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l'aiuto finanziario concesso;
- c. comunicare senza indugio all'UFC modifiche sostanziali concernenti l'aiuto finanziario concesso.

² Le istituzioni beneficiarie di contributi d'esercizio devono offrire le informazioni di base destinate al pubblico in almeno due lingue nazionali.

³ I beneficiari di contributi a progetti e di contributi assicurativi sono tenuti inoltre a presentare all'UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

²⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18²¹

Art. 18^{a22}

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

²¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU **2024** 785)

²² Introdotta dalla cifra I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU **2020** 1107). Abrogata dalla cifra I dell'O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU **2024** 785)

